Cron. n. : 2893/2026
Sentenza n. 88/2026 pubblicata il 13/11/2026
Rep. n. 100/2026 del 13/11/2026

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 107-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

DANIELE DI TONNO (cod. fisc. DTNDNL89H24G438R), con l'avv.to PAVONE CIARLI CHRISTIAN

nei confronti di

NGCAR S.R.L., con sede in VIA SAN ROCCO 48 PENNE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che con ricorso depositato in data 02/09/2026, Daniele Di Tonno ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di NGCAR S.r.l., con sede legale in Penne (PE), Via San Rocco n. 48, deducendo di essere creditore della società in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa e, in particolare, per il trattamento di fine rapporto rimasto insoluto;

che il ricorrente ha documentato di avere conseguito dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, il decreto ingiuntivo n. 243/2024 del 30 settembre 2024, con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento della somma di € 23.365,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento monitorio; il decreto, notificato alla debitrice il 9 ottobre 2024 e non opposto, è stato dichiarato esecutivo in data 20 novembre 2024;

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8680c93c22c1f4

che, rimasto il credito insoddisfatto, il ricorrente ha notificato alla debitrice un primo atto di precetto in data 28 novembre 2024 e un secondo atto di precetto in data 6 marzo 2025, con intimazione di pagamento della complessiva somma di € 24.305,61, oltre accessori, senza ottenere il pagamento;

che il ricorrente ha quindi promosso procedura esecutiva presso terzi nei confronti della debitrice e di Intesa Sanpaolo S.p.A., iscritta al n. 1028/2025 R.G.E. del Tribunale di Pescara;

che il terzo pignorato ha dichiarato di essere debitore di NGCAR S.r.l. per la sola somma di € 259,89 e che, con ordinanza del 10 aprile 2026, detratti € 7,79 destinati al compenso dell'Ufficiale giudiziario, la residua somma di € 252,10 è stata assegnata in acconto sulle spese della procedura esecutiva, con conseguente permanenza dell'integrale insoddisfazione della sorte capitale del credito del ricorrente;

che, instaurato il presente procedimento, il ricorso e il decreto di convocazione sono stati ritualmente notificati dalla Cancelleria a mezzo PEC alla società resistente;

che, nonostante il rituale perfezionamento della notificazione, NGCAR S.r.l. non si è costituita in giudizio, non ha svolto difese e non ha prodotto la documentazione contabile e fiscale prevista dalla legge;

che nel corso dell'istruttoria sono state acquisite la visura camerale, la documentazione contabile disponibile e le certificazioni relative alle esposizioni debitorie della società nei confronti degli enti pubblici;

Rilevato che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che dalla visura camerale risulta che NGCAR S.r.l. ha sede legale in Penne (PE), Via San Rocco n. 48, nel circondario del Tribunale di Pescara;

che sussiste la legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII, risultando documentalmente accertato il credito da lavoro sopra indicato, portato da decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo;

che NGCAR S.r.l. è una società a responsabilità limitata, costituita il 15 febbraio 2016 e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese dal 19 febbraio 2016, la quale risulta esercitare attività commerciale nel settore della riparazione e manutenzione di autoveicoli e della meccatronica, oltre ad attività secondarie inerenti al settore automobilistico;

che la società risulta formalmente attiva e, secondo la visura aggiornata al 2 settembre 2026, occupava un dipendente nel primo trimestre 2026;

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8603809c93222c1

che, tuttavia, dalla medesima visura risulta che gli ultimi bilanci depositati sono quelli relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, mentre non risultano depositati bilanci per gli esercizi successivi al 2019;

che l'ultimo bilancio disponibile, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, evidenziava già un totale dell'attivo di € 461.337,00, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 234.206,00, debiti complessivi pari ad € 402.146,00, di cui € 372.088,00 esigibili entro l'esercizio successivo, nonché un patrimonio netto negativo per € 86.242,00 e una perdita di esercizio di € 98.189,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 121 CCII sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che si trovino in stato d'insolvenza;

che, quanto al presupposto dimensionale, grava sul debitore l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore, trattandosi di condizioni impeditive dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;

che nel caso di specie la società resistente, ritualmente evocata a mezzo PEC dalla Cancelleria, non si è costituita e non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo prodotto bilanci, dichiarazioni fiscali, scritture contabili o altri documenti idonei a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;

che assume rilievo, al riguardo, anche la circostanza che dal Registro delle imprese non risultano depositati bilanci successivi a quello dell'esercizio 2019;

che, peraltro, lo stesso ultimo bilancio disponibile evidenziava dati dimensionali incompatibili con il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore, risultando, al 31 dicembre 2019, un attivo patrimoniale di € 461.337,00 e debiti complessivi pari a € 402.146,00;

che deve, pertanto, ritenersi integrato il presupposto soggettivo per l'assoggettamento della società alla liquidazione giudiziale;

Rilevato, quanto all'esposizione debitoria, che dalla certificazione INPS acquisita ai sensi dell'art. 363 CCII risulta, alla data della richiesta, un'esposizione per inadempienze contributive aperte pari a € 549,61, nonché una ben più consistente esposizione relativa a crediti già affidati per il recupero all'Agente della riscossione, pari complessivamente ad € 219.381,61;

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8603809c93222c1

che il debito contributivo risulta formatosi progressivamente nel corso di più annualità, con numerose poste riferite agli esercizi dal 2017 al 2026;

che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita ai sensi dell'art. 367 CCII risultano altresì plurimi debiti tributari, riferiti a diverse annualità, per un importo residuo complessivamente risultante dal prospetto di € 205.769,70, con numerose cartelle e affidamenti notificati nel corso degli anni e rimasti insoluti;

che alle predette esposizioni devono aggiungersi il credito del ricorrente, pari ad € 23.365,56 per sorte capitale, oltre interessi, rivalutazione e spese, definitivamente accertato con decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, nonché le relative spese, essendo risultata sostanzialmente infruttuosa l'esecuzione individuale;

Considerato che risulta quindi ampiamente superata la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, essendo l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria manifestamente superiore ad € 30.000;

Ritenuto che sussista altresì il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, risultando dagli atti una pluralità di fatti esteriori convergenti e idonei a dimostrare l'incapacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

che, in primo luogo, assume significativo rilievo il mancato pagamento del credito da lavoro del ricorrente, rimasto insoluto nonostante il conseguimento di un titolo esecutivo definitivo e la successiva notificazione di due distinti atti di precetto;

che l'esecuzione presso terzi successivamente promossa ha confermato la sostanziale incapienza della società, avendo Intesa Sanpaolo S.p.A. dichiarato un saldo disponibile di appena € 259,89, somma che, detratte le spese dell'esecuzione, non ha consentito di soddisfare neppure in parte la sorte capitale del credito del lavoratore;

che, secondo quanto documentato dal ricorrente, non risultano beni immobili intestati alla società debitrice, circostanza che, valutata congiuntamente all'esito sostanzialmente negativo della ricerca di disponibilità presso il terzo pignorato, assume ulteriore valore sintomatico dell'insufficienza dei mezzi patrimoniali prontamente aggredibili;

che a tali elementi si aggiunge soprattutto l'eccezionale consistenza e la reiterazione nel tempo dell'indebitamento verso enti pubblici, risultando dalla certificazione INPS crediti affidati per il recupero per € 219.381,61, oltre alle inadempienze contributive aperte per €

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec86

549,61, e dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate una pluralità di debiti tributari per complessivi € 205.769,70;

che la distribuzione di tali esposizioni lungo una pluralità di annualità esclude che l'inadempimento possa essere ricondotto a una difficoltà finanziaria meramente episodica o contingente e rivela, al contrario, una situazione protratta di incapacità di fare fronte regolarmente anche alle obbligazioni fiscali e contributive;

che ulteriori elementi significativi emergono dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2019, nel quale la società esponeva già debiti complessivi per € 402.146,00, a fronte di disponibilità liquide di appena € 254,00, nonché un patrimonio netto negativo di € 86.242,00 e una perdita dell'esercizio pari a € 98.189,00;

che, pur trattandosi di dati contabili risalenti, gli stessi assumono valore nel complessivo quadro probatorio, in quanto evidenziano l'esistenza già all'epoca di un importante squilibrio patrimoniale e finanziario, cui hanno fatto seguito l'omesso deposito dei bilanci degli esercizi successivi e il progressivo accumulo dei rilevanti debiti contributivi e tributari sopra indicati;

Ritenuto, pertanto, che la persistente insoddisfazione del credito da lavoro definitivamente accertato, l'inutile notificazione di plurimi atti di precetto, l'esito sostanzialmente infruttuoso dell'esecuzione presso terzi, l'assenza di beni immobili indicata negli atti, l'ingente e risalente esposizione nei confronti dell'INPS e dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'assenza di bilanci depositati successivamente all'esercizio 2019 integrino, complessivamente valutati, una pluralità di manifestazioni esteriori inequivocamente indicative dello stato di insolvenza;

che tali elementi dimostrano una situazione non meramente transitoria di difficoltà finanziaria, bensì l'incapacità strutturale della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento;

che risultano pertanto integrati il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, non avendo la resistente assolto l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore, il superamento della soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII e il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII;

ritenuto, conclusivamente, che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di NGCAR S.r.l.

p.q.m.

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec86

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di NGCAR S.R.L., con sede in VIA SAN ROCCO 48 PENNE (C.F. 02151490683)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Maurizio Pocetti, con studio in Via Bologna 25 66034 Lanciano, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec86c380e3c9332c1

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 23/02/2027 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 del CCI, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 09/11/2026

Il Giudice estensore

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec86

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

Firmato Da: FEDERICA COLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7876d5273bdfa2d2 - Firmato Da: ELIO BONGRAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 78d0fffec6ec8660380c93222c1